



F.N.C.M.

Federazione Nazionale dei Collegi dei Massofisioterapisti

Prot. 09-C2

Pergine Valsugana, 12 giugno 2013

Al Direttore del quotidiano on-line "marsala.it"
Dott. **Giacomo Di Girolamo**
redazione@marsala.it

Oggetto: articolo su abusivismo del 7/6/2013

Egregio Direttore,
in merito ai contenuti dell'articolo pubblicato su www.marsala.it in data 7/6/2013, in cui si indicano i massofisioterapisti non equipollenti come "abusivi, si puntualizza quanto segue.

Il massofisioterapista è una professione sanitaria. Lo stesso Ministero della salute ha ricompreso il massofisioterapista nell'elenco delle professioni sanitarie precisando lo status di professione non riordinata e soggetta a procedure di applicazione della L. 42/99.

Si fa presente che la richiesta di AIFI di escludere da tale elenco la figura del massofisioterapista è stata respinta (si veda sentenza TAR Lazio n. 05483/2013 che si allega)

La figura del massofisioterapista è regolamentata dalla legge 19 maggio 1971, n. 403, tale legge ha lasciato un vuoto normativo non avendo stabilito durata e programma del corso.

Le regioni hanno quindi deciso di autorizzare corsi biennali (nella maggior parte dei casi), o triennali (solo in quattro regioni).

Al termine del corso di studi, sia biennale che triennale, il titolo rilasciato era il medesimo: massaggiatore-massofisioterapista ai sensi dell'art. 1 L. 403/71.

Nel 1992, con il Decreto legislativo n. 502 si è inteso effettuare un riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

L'art. 6, comma 3, dello stesso D. Lgs ha stabilito che *"I corsi di studio previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono soppressi entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno di corso"*.

Nel 1994 con decreto n. 741 il Ministero della sanità individua la nuova figura del fisioterapista, con formazione universitaria, ed il relativo profilo professionale.

Nel 1999 l'art. 4, commi 1 e 2, della legge 19 febbraio 1999 n. 42 prevede: l'equipollenza dei titoli rilasciati con il precedente ordinamento ai relativi diplomi universitari e l'individuazione, da parte del Ministero della salute, di ulteriori titoli da rendere equivalenti di D.U.

Con il D.M. 27 luglio 2000 ed il riconoscimento dell'equipollenza ai titoli triennali di massofisioterapista si è data attuazione al comma 1, dell'art. 4 L. 42/99.

Il comma 2, dell'art. 4 l. 42/99, ha invece trovato applicazione nel D.P.C.M. 26 luglio 2011 con il quale i massofisioterapisti con titolo biennale, conseguito entro il 17/3/1999, potranno presentare domanda di equivalenza al D.U. di Fisioterapia.

Nel frattempo, gli operatori in possesso di titoli biennali in attesa di equivalenza possono continuare ad erogare le loro prestazioni. Infatti, come ribadito dalle circolari ministeriali: *“il titolo di massofisioterapista con formazione biennale abilita all'esercizio della relativa professione ai sensi della legge 403/71 e la durata biennale del corso non influisce sul valore abilitante del titolo”*.

Il terzo anno integrativo: *“in nulla rinnova rispetto all'abilitazione all'esercizio professionale che è e rimane quella riconosciuta al massofisioterapista biennale.”*

Per quanto riguarda invece i titoli esclusi dall'equipollenza o equivalenza, in quanto conseguiti con corsi attivati dopo il 1996, ribadiamo che sono comunque validi e abilitanti alla professione come stabilito dalla sentenza n. 5225/2007 del Consiglio di Stato e come confermato in più circolari dallo stesso Ministero della Salute: *“i titoli di massaggiatore-massofisioterapista ancorché conseguiti con la frequenza di corsi attivati successivamente all'entrata in vigore del D. Lgs. 502/92, sono validi e abilitanti alla professione e consentono ai possessori degli stessi di esercitare l'attività di massofisioterapista in forma autonoma o come dipendente di uno studio privato.”*

Alla luce di quanto sopra esposto si conclude pertanto che il titolo di massaggiatore-massofisioterapista conseguito al termine di un corso della durata biennale è abilitante alla professione e autorizza a svolgere le terapie riabilitative previste dal relativo profilo professionale.

I contenuti dell'articolo apparso sul portale www.marsala.it non trovano quindi corrispondenza con la normativa vigente e sono fortemente lesivi nei confronti dei massofisioterapisti biennali e per questo sono a chiedere la pubblicazione di una immediata rettifica.

In mancanza di tale intervento da parte Sua sarò costretto a tutelare la professionalità e l'integrità morale degli associati che rappresento percorrendo le vie legali.

Sono comunque certo che, avendo ricevuto le informazioni corrette, sarà Sua cura evidenziare l'aspetto che più contraddistingue una qualsiasi testata giornalistica ovvero una corretta e giusta informazione ai lettori.

Rimango peraltro a disposizione per qualsiasi chiarimento al fine di non ingenerare false convinzioni dovute a chi si concede in malafede ai professionisti della comunicazione.

Distinti saluti.

Donato Cavalluzzo
Presidente F.N.C.M.

